

IN BREVE n. 36 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

RACCONTARSI ... RACCONTARE - IN TEMA CORONAVIRUS



Edito dalle Sezioni Provinciali di Varese e di Messina della Feder.S.P.eV., racconta, come dice Armanda Cortellezzi Frapolli,

*i momenti della drammatica situazione epocale vissuti nel quotidiano, in isolamento, in sofferenza, con coraggi, spesso con eroismo di chi ci vive intorno e tra le mura della casa dove il tempo sembra scorrere lentamente. Sono sensazioni che fanno scoprire i valori dell'amicizia, l'importanza dell'aiuto, senza distinzione di categorie e di classi; la mancanza di gesti d'affetto e altro. Sono riflessioni, episodi ispirati dalla realtà che meritano di essere condivisi e ricordati, che fanno sentire uniti anche a distanza, che aiutano e ripete **"Assieme ce la possiamo fare"**.*

ELEZIONI DI OTTOBRE e SEDI DI VOTO IN OSPEDALI E RSA da Quotidiano Sanità

In vista delle elezioni del 3-4 ottobre si prevede l'istituzione di ulteriori sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Per il voto nelle Rsa i componenti deputati alla raccolta dovranno essere muniti di green pass. Potranno poi essere istituiti seggi speciali per la raccolta voti degli elettori sottoposti a quarantena o isolamento per Covid. [**continua**]

LEGGI IN

[Covid. Cabine elettorali in ospedali e Rsa. Voto a domicilio per persone in quarantena e isolamento. La circolare del Ministero della Salute - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - MIN. SALUTE Circolare 39333 del 2.09.2021 (documento193)

AGENZIA DELLE ENTRATE - VENDITA BOX e QUOTE RESIDUE DI DETRAZIONE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho messo in vendita il box, acquistato cinque anni fa, per il quale sto ancora usufruendo della detrazione Irpef. Ad oggi ho richiesto 4 delle 10 rate previste. Dopo la vendita cosa accade? Posso continuare a richiedere le detrazioni o queste passano per legge a chi acquista il box?

Risponde Paolo Calderone

Quando si vende un box pertinenziale per il quale si sta fruendo della detrazione Irpef, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione o l'acquisto del box a condizione che indichi espressamente tale volontà nell'atto di vendita.

Se manca questa indicazione, potrà usufruire delle quote residue della detrazione la persona che compra il box, sempre che nell'atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

LEGGE 104, IL CERTIFICATO PER LO SCONTO IVA NON HA

SCADENZA da InformazioneFiscale a cura di Eleonora Capizzi

<https://www.informazionefiscale.it/Legge-104-certificato-sconto-IVA-scadenza-agenzia-entrate>

Legge 104, non ha scadenza il certificato che dà diritto all'IVA al 4 per cento sull'acquisto di dispositivi, ausili e protesi.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 578 del 3 settembre 2021.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n. 578 del 3.09.2021 (documento194)

AVVISI ORDINARI TARI - INVIO: COSTI NON A CARICO DELL'UTENTE

 Gli avvisi di pagamento ordinari della Tari non vanno addebitati all'utente.

**ARERA - AUTORITÀ di REGOLAZIONE per ENERGIA RETI e AMBIENTE
TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 1° APRILE 2020 - 31 DICEMBRE 2023 -
TITR**

Articolo 4 Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione

4.1 Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2.

4.2 Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all'Articolo 9.

4.3 Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati viene riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), del presente provvedimento.

4.4 Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati

Ribadito AL PUNTO 11.1 DELL'ART.11 DELL'ALLEGATO A alla Deliberazione Arera n.363/2021/R/RIF del 3/08/2021 (MTR-2 periodo 2022-2025)

Articolo 11

Costi comuni

11.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:
 $CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$

dove:

- **CARCa** sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
 - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);
- **CGGa** sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
- **CCDa** sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- **COAL,a** include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

**ALLEGATI A PARTE - ARERA Delibera n.444 del 31.10.2019 (documento195)
ARERA ALLEGATO A - Delibera n.444 del 31.10.2019
(documento196)**

DOVE SI ENTRA CON GREEN PASS

DA LUGLIO:

- **Cerimonie civili e religiose**
- **RSA (Residenze sanitarie assistenziali)**

DAL 6 AGOSTO:

- **Servizi di ristorazione per il consumo a tavolo, al chiuso**
- **Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive**
- **Attività di sale da gioco, sale scommesse**
- **Concorsi pubblici**
- **Sagre e fiere, convegni e congressi**
- **Centri termali, parchi tematici e di divertimento**

- **Strutture ospedaliere**
- **Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso**
- **Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso**

DAL 1° SETTEMBRE

- **Scuola (obbligo per insegnanti e personale)**
- **Università (obbligati docenti e studenti)**
- **Aerei**
- **Navi e traghetti interregionali (no sullo stretto di Messina)**
- **Treni InterCity, InterCity Notte, Alta Velocità**
- **Autobus di linea interregionali**
- **Autobus a noleggio con conducente**

NB - L'obbligo del green pass per gli spostamenti in Italia con aerei, treni e navi a lunga percorrenza non vale per i bambini sotto i 12 anni

CASSA RAGIONIERI - ILLEGITTIMO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2014/2016

Il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa privatizzata dei Ragionieri per il triennio 2014-2016 è illegittimo: contrasta col principio del pro rata (le modifiche alle regole di calcolo della pensione si possono applicare tendenzialmente solo per il futuro e non relativamente ai contributi già versati negli anni precedenti). tale prelievo può essere stabilito solo dal legislatore.

«l'incisione di un trattamento di pensione già determinato con le rispettive regole di calcolo è incompatibile con il rispetto del principio pro rata e dà luogo ad a un prelievo inquadabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, ex plurimis, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 603, 982, 16814, 19561 e 29292 del 2019; Cass, nn.. 27340, 28054, 28055 del 2020)».

Corte di Cassazione Sezione IV Civile - Ordinanza n. 23363 del 23.03.2021 dep. il 24.08.2021

ALLEGATI A PARTE - CASS. Ordinanza n. 23363 dep. 24.08.2021 (documento197)

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato al Premio Internazionale FAIR PLAY Mecenate, nella 25ª edizione**
 - Data di emissione: 1° settembre 2021
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al Tabacchificio di Battipaglia, nel centenario della fondazione**
 - Data di emissione: 2 settembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato all'Orto Botanico dell'Università di Ferrara, nel 250° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 6 settembre 2021

CONGEDO STRAORDINARIO PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

da DoctorNews di martedì 7.09.2021 a cura di avv. Ennio Grassini – www.dirttosanitario.net

La norma è volta a bilanciare il diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, con le esigenze della p.a., attraverso la dimostrazione delle esigenze dell'amministrazione in modo puntuale e preciso. Ciò comporta un obbligo rinforzato di motivazione, in cui la p.a. documenti, in modo chiaro, indubbio ed oggettivo, l'assoluta insostituibilità del richiedente nel contesto del complesso delle risorse, atteso che una diversa interpretazione comporterebbe, di fatto, la costante non applicazione della norma sopra riportata. Ne deriva che le eventuali esigenze ostative alla concessione del congedo straordinario, non possono che avere a oggetto i profili organizzativi e funzionali dell'amministrazione presso la quale il dipendente pubblico è inserito, dovendosi escludere che la predetta valutazione si estenda fino a sindacare la pertinenza del corso di studi rispetto alle funzioni svolte dal dipendente o alle modalità di partecipazione al concorso.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TRATTAMENTI DI OZONOTERAPIA

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Le spese sostenute per l'effettuazione di trattamenti di ozonoterapia sono detraibili dall'Irpef?

Risponde Paolo Calderone

Sì, le spese sostenute per trattamenti di ozonoterapia sono ammesse in detrazione nella misura del 19%. È necessario, però, che le prestazioni siano effettuate da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria e che le spese siano correlate a una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Si ricorda, inoltre, che dal 2020 una delle condizioni previste per la detraibilità delle spese sanitarie è l'aver effettuato il pagamento con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tale regola non vale (oltre che per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici) per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

AGENZIA ENTRATE - CAUSALI CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI SPETTANZA DELLA CASSA FORENSE

da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56/E del 6 settembre 2021, istituisce le causali contributo "E105" e "E106" per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Queste le causali contributo:

- “E105” denominata “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)”;
- “E106” denominata “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

- nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal **15 settembre 2021**.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n. 56/E del 6.09.2021 (documento198)

MIN.LAVORO - FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO, IMPORTI 2021

Fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 12 agosto 2021, il Decreto n. 130 del 10 giugno 2021 riguardante la determinazione degli importi per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO DM n. 130 del 10.06.2021 (documento199)

COVID e SPERANZE DI VITA

Il Covid ha inciso pesantemente sulle «speranze di vita 2020 degli italiani», riducendole di 1,2 anni. Precisamente 79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne.

L'Istat ha certificato per la prima volta la riduzione dell'aspettativa di vita degli italiani a causa della pandemia da COVID-19, ma l'età pensionabile non potrà comunque ridursi perché la legge non lo consente (la diminuzione dovrebbe venir trasferita sull'adeguamento successivo, previsto per il 2025, compensando l'eventuale incremento che dovesse presentarsi in tale occasione). L'età pensionabile dovrebbe rimanere pertanto congelata dal calo: anno 2021/2022 età pensionabile ferma a 67anni.

La pandemia dovrebbe pure incidere sui coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo.

La conferma ufficiale però si avrà a fine anno quando l'ISTAT comunicherà la variazione sul biennio di riferimento ed il ministero del lavoro adotterà il relativo decreto

Stranezza del sistema: il legislatore ha agganciato le pensioni al tasso ISTAT solo per gli aumenti. Se cresce la speranza di vita slitta l'età di pensionamento per bilanciare la maggiore durata delle pensioni, ma se si riduce non si può tornare indietro e la differenza viene incassata dallo Stato...?!?!